



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

DECRETO DIRETTORIALE

DDG

Il Direttore Generale

Oggetto:

"Protocollo per la gestione della Fase 2 e 3 dell'emergenza epidemiologica COVID-19" adottato con D.R. 756 del 8.5.2020 – Aggiornamento regolamentazione smart working

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", con la quale, in considerazione della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato dichiarato, per sei mesi, dalla data del provvedimento stesso, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con Legge n. 13 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, il D.L. 9 marzo 2020 n. 14, il, tutti recanti disposizioni straordinarie e urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono stati abrogati a decorrere dal 30 aprile 2020 con salvezza degli atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici conseguiti alle disposizioni degli stessi;

Visti i DD.PP.CC.MM. del 23 e 25 febbraio, del 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 recanti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Vista la circolare 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP n. 15008 del 4 marzo 2020 "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Considerato che con D.D.G. n. 60 del 10 marzo 2020 sono state adottate "Misure straordinarie attuative dei DD.PP.CC.MM. 8 e 9 marzo 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria correlata al Virus COVID-19" per effetto del quale sono state adottate misure volte a contemperare la funzionalità dei servizi tecnici e amministrativi con il prioritario interesse nazionale alla salute pubblica, tra le quali il Piano straordinario di lavoro agile (smart working) con modalità semplificata fino al 3 aprile 2020 salvo proroga;

Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n.6 del 2020*", nonché la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" che ha sostituito integralmente la Direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni in Legge dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare l'art. 87, il quale, tra l'altro, dispone:



“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: ⁽²⁰⁰⁾

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; ⁽²⁰¹⁾

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. ⁽²⁰²⁾

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3...”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale prevede misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica suscettibili di essere adottate con D.P.C.M., tra cui misure volte a limitare la presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga delle misure disposte con i DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;



Ricordato che con D.D.G. n. 73 del 3 aprile 2020 sono state adottate *“Misure straordinarie attuative del D.L. 18/2020 e del D.P.C.M. 1 aprile 2020”* con cui sono state confermate ed in parte semplificate le modalità di ricorso allo smart working, sono stati programmati ulteriori corsi di formazione, è stato previsto il ricorso alle ferie pregresse quale ulteriore misura per la tutela della salute dei lavoratori, sono state confermate fino a diversa disposizione le ulteriori misure volte a contemperare la funzionalità dei servizi tecnici ed amministrativi con il prioritario interesse nazionale alla salute pubblica, di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del DDG 60/2020;

Ricordato, del pari, che con DDG n. 75 del 8 aprile 2020 è stato approvato il progetto *“Semplificazione dei flussi documentali relativi a provvedimenti dell’Amministrazione centrale”* quale ulteriore misura organizzativa per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in attuazione delle disposizioni governative;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale”*;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ. del 2 maggio 2020 avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;

Vista la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in cui tra l’altro, si prevede che *“...Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti...”*;

Vista la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 798 del 4 maggio 2020, avente ad oggetto *“Il post <<lockdown>> e le Fasi 2 e 3 per il sistema di formazione superiore e ricerca”*, nel quale si prevede che *“Il principio a cui ispirare la riorganizzazione delle attività del sistema della formazione superiore e della ricerca deve essere quello di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività didattiche e di ricerca, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali e di ogni altra modalità organizzativa, che il Governo e le autorità competenti fisseranno...”* a tale scopo *“Il Ministero dell’università e della ricerca, a seguito di un confronto con gli interlocutori istituzionali, ha elaborato un primo schema organico di azioni volto ad assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e dell’autonomia delle singole istituzioni”*, in particolare *“appare utile programmare la continuazione delle attività del sistema della formazione superiore e della ricerca attraverso due nuove Fasi:*

→ Fase 2, da attuarsi con il cessare della Fase 1 e l’entrata in vigore delle disposizioni del dPCM del 26 aprile 2020, ovvero a partire dal 4 maggio e fino al mese di agosto 2020, ferma restando ogni altra eventuale e differente



determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti. La programmazione delle attività dovrà essere finalizzata a: ♣ consentire le attività individuali, ovvero l'accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche e ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi, adottando le misure di sicurezza; ♣ minimizzare le attività collettive, consentendo solo quelle strettamente necessarie, comunque adottando le adeguate misure di sicurezza; ♣ minimizzare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza; ♣ escludere il rientro degli studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza; ♣ contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, da limitare solo alle attività strettamente necessarie, mantenendo, comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio adeguato al funzionamento delle attività.

→ Fase 3, da attuarsi a partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021, ferma restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti. La programmazione delle attività dovrà essere finalizzata a: ♣ implementare le attività individuali, ovvero l'accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche e ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi, adottando le misure di sicurezza; ♣ decomprimere le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di sicurezza; ♣ tenere conto di possibili limitazioni nello spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, continuando a favorire la loro partecipazione alle attività in telepresenza; ♣ minimizzare la presenza di studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza; ♣ decomprimere l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, potenziando i sistemi digitali e i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi”;

Considerato che il Ministro, nella suddetta nota, afferma che "Per il raggiungimento di questi obiettivi sarà necessario che le singole istituzioni si dotino di una appropriata pianificazione articolata su cinque azioni:

1. piano di offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza (ad esempio gli studenti fuori sede, gli studenti limitati negli spostamenti da misure restrittive), nonché agli studenti con disabilità o DSA e, comunque, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità competenti nei diversi territori;
2. piano di accesso agli spazi (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) e di uso di dispositivi di protezione individuale, in grado di garantire i livelli di sicurezza necessari, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità competenti nei diversi territori, e anche attraverso un "ampliamento" degli orari e dei giorni di svolgimento delle attività, considerando, se necessario, un arco settimanale lavorativo comprensivo del sabato e della domenica;
3. piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni, in termini di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;
4. piano di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, attraverso il potenziamento dei sistemi digitali in uso;
5. piano di formazione del personale tecnico amministrativo, a supporto dei punti precedenti.”;

Dato atto che in attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed, in particolare, della nota MUR prot n. 798 del 4 maggio 2020, l'Università degli



Studi di Perugia, con D.R. n. 756 del 8 maggio 2020, ha approvato il *"Protocollo per la gestione della Fase 2 e 3 dell'emergenza epidemiologica COVID-19"*, con il quale *"viene definito il quadro organizzativo dell'Ateneo di Perugia funzionale alla gestione del rientro "controllato" nei luoghi di lavoro e alla graduale ripresa delle attività istituzionali in presenza nelle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria da Covid-19, coniugando la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza delle attività stesse, nella consapevolezza che ciascun individuo contribuisce al contenimento del contagio grazie ad un comportamento consapevole e responsabile. Il Protocollo non vuole essere un documento definitivo bensì in progress, al quale faranno seguito appositi atti attuativi ed organizzativi delle singole strutture in base alle loro peculiarità."*;

Rilevato che tale Protocollo prevede, con riferimento alla fase 2, in ordine all'organizzazione del lavoro, la rotazione in presenza ed in smart working, con conseguente:

- rotazione del personale su 5 giorni per garantire che in ogni stanza non vi sia più di 1 persona, salvo che le dimensioni della stessa consentano la compresenza di più persone nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, ovvero salvo che la situazione logistica degli spazi comuni inducano a contenere ulteriormente le presenze in uffici limitrofi,
- tenere conto per le prestazioni in *smart working* della fragilità, delle esigenze familiari, della distanza dai luoghi di lavoro,
- organizzazione delle attività, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale che verranno fornite, nell'autonomia dei dirigenti e dei Dipartimenti in considerazione della tipologia di attività, della numerosità del personale e delle dimensioni degli spazi disponibili;

Vista la nota rettorale prot. n. 42705 del 8.5.2020 con è stata richiesta la definizione di un Piano operativo dell'Amministrazione centrale;

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 avente ad oggetto *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 avente ad oggetto *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il D.R. n. 909 del 27 maggio 2020 con cui è stato approvato *"l'Addendum sicurezza - Fase 2"* al *"Protocollo per la gestione della Fase 2 e 3 dell'emergenza epidemiologica COVID-19"* approvato con D.R. 756 del 8 maggio 2020;

Visto il D.D.G. n. 95 del 4.06.2020 avente ad oggetto *"Protocollo per la gestione della Fase 2 e 3 dell'emergenza epidemiologica COVID-19"* adottato con D.R. 756 del 8.5.2020 - Fase 2 - Piano operativo dell'Amministrazione Centrale", a decorrere dall'8 giugno fino al 31 agosto 2020, salvo proroghe;

Visto il D.P.C.M. 11.06.2020 avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."*, ed, in particolare, l'allegato 9 al D.P.C.M. medesimo, avente ad oggetto *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020"*, nell'ambito del quale, tra l'altro, in



materia di *“Uffici aperti al pubblico”* vengono ribadite come misure di distanziamento sociale da rispettare *“il mantenimento di almeno 1 metro di separazione ... tra le singole postazioni di lavoro”* e, nel caso di riunioni in presenza, *“il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina”*;

Vista l'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese”*, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'allegato 1, in cui la Regione ha recepito integralmente l'Allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, in vigore dal 15 giugno 2020;

Valutato che l'art. 263 del D.L. 34/2020 dispone: *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità...”*;

Valutata pertanto la necessità di rivedere la regolamentazione dello smart working presso l'Università degli Studi di Perugia al fine di fare fronte all'esigenza di favorire un progressivo incremento del lavoro in presenza in vista della riapertura di tutti gli uffici pubblici, nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle autorità competenti;

Considerato che le misure di cui al presente provvedimento hanno natura di misure di carattere assolutamente temporaneo e straordinarie in attuazione delle nuove previsioni di cui ai decreti legge ed ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati ed in linea di continuità con le previsioni del D.D.G. 95/2020;

DECRETA

Art. 1 – Al fine di favorire il graduale rientro al lavoro in presenza in vista della prossima riapertura degli uffici al pubblico, salvo il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute e di distanziamento sociale adottate dalle autorità competenti per prevenire e contenere il rischio epidemiologico da COVID-19, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi di Perugia potranno essere autorizzati, nei mesi di luglio ed agosto 2020, non più di 10 giorni su base mensile in



smart working e, a partire dal mese di settembre, non più di 8 giorni su base mensile in smart working. Nella definizione della turnazione in presenza sarà riconosciuta priorità, con il seguente ordine di precedenza, alle seguenti categorie di persone:

- a.** Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, ovvero i lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- b.** dipendenti con patologie gravi certificate o in possesso di verbale ai sensi della Legge 104/92, ovvero categorie protette ai sensi della Legge 68/99;
- c.** soggetti affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, ovvero soggetti con situazioni fisiologiche particolari (es: stato di gravidanza) o definite a rischio;
- d.** soggetti conviventi con familiari affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio ovvero con familiari ultrasessantenni;
- e.** soggetti sui quali grava la cura dei figli a seguito della chiusura degli asili nido e delle scuole fino alla secondaria di primo grado;
- f.** soggetti che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro o che risiedono a più di 30 km di distanza dalla sede di lavoro.

Art. 2 – Per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento, vengono confermate le disposizioni di cui all'art. 2 del D.D.G. n. 95 del 4 giugno 2020 in materia di *smart working* in forma semplificata di cui agli artt. 87 del D.L. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020, e 263 del D.L. 34/2020.

Art. 3 – Vengono altresì confermate le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.D.G. 95/2020.

Art. 4 – Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità ed urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti cautelativi emanati dalle Autorità competenti; potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare delle disposizioni delle autorità competenti.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Tiziana BONACETO
(documento firmato digitalmente)